



Votazioni popolari federali.

Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione

Modifica dell'articolo 5 dell'ordinanza sui diritti politici (ODP;
RS **161.11**)

Spiegazioni

1 Contesto

L'articolo 5 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11) disciplina la comunicazione dei risultati cantonali provvisori alla Cancelleria federale (CaF). Le disposizioni vigenti dell'articolo 5 concernenti i canali di trasmissione, la rapidità della trasmissione e i dati raccolti e disponibili non sono più al passo con i tempi. Inoltre i Cantoni comunicano nel giorno della votazione i risultati a due organi federali (CaF e Ufficio federale della statistica, UST) in diverse forme e in modo più o meno dettagliato.

Nell'ambito del progetto *Digit – Digitalizzazione delle informazioni sulle votazioni* la CaF, in collaborazione con l'UST e i Cantoni, ha ristrutturato la trasmissione dei risultati cantonali provvisori sul piano organizzativo e normativo. I Cantoni dovranno trasmettere i loro risultati (a livello cantonale e comunale) a un unico servizio centrale della Confederazione. La modifica in questione rappresenta la base giuridica volta a disciplinare i cambiamenti organizzativi. Viene inoltre aggiunta una disposizione secondo cui i risultati non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.

2 Le modifiche in dettaglio

Articolo 5 ODP (rubrica)

L'articolo 5 capoverso 4 ODP disciplina inoltre l'ora a partire dalla quale può essere reso pubblico il risultato delle votazioni. Poiché l'articolo 5 ODP disciplinerà la divulgazione, ma anche l'annuncio del risultato, la rubrica è stata completata in tal senso. Questo cambiamento riflette anche il fatto che sia i risultati secondo l'articolo 5 capoverso 1 (nella misura in cui concernono risultati comunali) sia i risultati cantonali saranno trasmessi alle autorità federali (cfr. anche spiegazioni dell'art. 5 cpv. 3 ODP). Infine il termine *comunicazione* è stato sostituito dal termine *trasmissione*, poiché di regola i Cantoni inviano, ossia trasmettono, i dati alle autorità federali.

Articolo 5 capoverso 1 ODP

L'elenco dei canali che i servizi ufficiali competenti (autorità del Comune, del circondario e del distretto) devono impiegare per trasmettere i risultati delle votazioni al servizio centrale cantonale è abrogato. Nella prassi la trasmissione per via elettronica è consolidata, ma non è necessario imporre ai Cantoni direttive rigorose in merito. Indicando che la trasmissione deve avvenire in forma adeguata, si lascia ai Cantoni la responsabilità di trasmettere i dati in modo corretto e sicuro.

Articolo 5 capoverso 2 ODP

I risultati delle votazioni dovranno essere trasmessi immediatamente alla Confederazione – dopo che al servizio centrale cantonale saranno pervenuti tutti i risultati parziali e sarà disponibile il risultato cantonale provvisorio – e non più entro le ore 18. Questa formulazione tiene conto del fatto che di regola i risultati provvisori sono disponibili ben prima delle ore 18 del

Votazioni popolare federali. Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione

giorno delle votazioni. Dato che nella maggior parte dei casi essi vengono comunicati immediatamente alla Confederazione, la nuova formulazione riflette la prassi attuale.

Attualmente i Cantoni inviano i loro risultati sia alla CaF sia all'UST (conformemente all'art. 87 LDP). In futuro i dati relativi ai risultati dovranno essere trasmessi a un unico servizio centrale della Confederazione. Come finora, il Consiglio federale comunicherà ai Cantoni le modalità della trasmissione dei dati nelle istruzioni (circolare) prima delle votazioni popolari. Di regola i risultati dovranno essere trasmessi in forma elettronica. È abrogato il riferimento ai canali di trasmissione telefax, telescrivente e telefono.

Articolo 5 capoverso 3 ODP

L'attuale capoverso 4 sostituisce il capoverso 3, abrogato in precedenza. Il servizio centrale cantonale dovrà pertanto trasmettere alla Confederazione i risultati di ogni Comune nonché i risultati cantionali. Oltre al numero dei sì e dei no, si dovrà comunicare il numero di schede in bianco e delle schede nulle (lett. b) nonché il numero degli aventi diritto di voto (lett. a). Il tasso di partecipazione, che può essere calcolato sulla base delle indicazioni da fornire, non dovrà essere più trasmesso.

Articolo 5 capoverso 4 ODP (nuovo)

Le procedure e le attività delle autorità in relazione allo scrutinio devono essere impostate in modo tale da poter escludere un influsso di queste ultime sull'esito della votazione (cfr. risposta del Consiglio federale all'interrogazione Comte 17.1020). La pubblicazione di risultati (parziali) prima della chiusura degli uffici elettorali, a prescindere da un eventuale impatto sul risultato dello scrutinio, è ritenuta problematica. Per questo motivo, dal 2016 il Consiglio federale invita i Cantoni, nella sua circolare sulle votazioni popolari federali, a non rendere pubblici risultati parziali prima delle ore 12, viste le diverse ore di chiusura degli uffici elettorali (cfr. ad es. FF 2018 1337). Il nuovo articolo 5 capoverso 4 ODP disciplinerà questa pratica a livello normativo. La trasmissione dei risultati tra le autorità non è interessata da questa disposizione.

3 Entrata in vigore

La modifica dell'ODP entra in vigore il 1° luglio 2019.